

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

del 18 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006³ per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Convenzione) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

All'atto della ratifica, il Consiglio federale formula le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 della Convenzione.

Art. 3

¹ La legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata⁴ è adottata nella versione di cui all'allegato 1.

² Le modifiche dei seguenti atti normativi sono adottate nella versione di cui all'allegato 2:

- a. Codice penale⁵;
- b. Codice di procedura penale⁶;

¹ RS 101

² FF 2014 417

³ RS ...; FF 2014 471

⁴ FF 2015 7941

⁵ RS 311.0

⁶ RS 312.0

- c. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁷;
- d. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁸.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore degli atti normativi di cui agli allegati 1 e 2.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 dicembre 2015⁹

Termine di referendum: 9 aprile 2016

⁷ RS 321.0

⁸ RS 322.1

⁹ FF 2015 7939

Legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

del 18 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹⁰;

in esecuzione della Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006¹¹ per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013¹²,

decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Convenzione).

Art. 2 Definizione

È considerata scomparsa ai sensi della presente legge ogni persona privata della libertà su mandato o con l'approvazione dello Stato, sulla cui sorte o sul luogo in cui si trova è negata ogni informazione e che, di conseguenza, è sottratta alla protezione della legge.

Art. 3 Obbligo di tenere atti

¹ Le autorità che eseguono ordini di privazione della libertà assicurano che siano tenuti atti ufficiali in cui figurano le informazioni enumerate nell'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione.

² Su richiesta, esse comunicano tali informazioni senza indugio al servizio di coordinamento competente.

¹⁰ RS **101**

¹¹ RS ...; FF **2014** 471

¹² FF **2014** 417

Art. 4 Rete

¹ La Confederazione istituisce, in stretta collaborazione con i Cantoni, una rete volta allo scambio di informazioni nell'ambito della ricerca di persone presumibilmente scomparse.

² A tal fine, la Confederazione e ogni Cantone istituiscono un servizio di coordinamento.

³ Il Consiglio federale disciplina, coinvolgendo i Cantoni, i dettagli relativi al funzionamento della rete e i termini di trattamento.

Art. 5 Richiesta di informazioni

¹ Le persone che non hanno più notizie di una persona a esse vicina e temono che sia scomparsa possono presentare una richiesta scritta di informazioni al servizio di coordinamento della Confederazione.

² La richiesta deve essere motivata. Il richiedente deve segnatamente descrivere il rapporto che lo lega alla persona cercata e i motivi su cui si fonda il sospetto che la persona cercata sia scomparsa.

Art. 6 Ricerca nella rete

¹ Se vi sono indizi che fanno supporre che la persona cercata sia stata privata della libertà, il servizio di coordinamento della Confederazione avvia una ricerca nella rete e, se del caso, presso i servizi federali competenti in materia di esecuzione di ordini di privazione della libertà.

² I servizi di coordinamento dei Cantoni e i servizi federali competenti in materia di esecuzione di ordini di privazione della libertà comunicano senza indugio al servizio di coordinamento della Confederazione se la persona cercata è stata privata della libertà.

³ Se la persona cercata è stata privata della libertà, il servizio di coordinamento del Cantone competente o il servizio federale competente in materia di esecuzione di ordini di privazione della libertà comunica inoltre il luogo in cui si trova la persona, l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà e lo stato di salute della persona.

⁴ Il servizio di coordinamento della Confederazione decide senza indugio in merito all'avvio di una ricerca nella rete. Può comunicare la sua decisione al richiedente senza formalità. Se la ricerca nella rete è negata, il richiedente può esigere che sia emanata una decisione.

Art. 7 Avviso

¹ Se la ricerca nella rete non consente di stabilire il luogo in cui si trova la persona cercata, il servizio di coordinamento della Confederazione avvisa il richiedente che la persona non ha potuto essere rintracciata mediante una ricerca nella rete.

² Se la ricerca nella rete rivela che la persona cercata è stata privata della libertà, il servizio di coordinamento della Confederazione avvisa il richiedente del luogo in cui

essa si trova e dei dati di contatto; prima di avvisare il richiedente, il servizio di coordinamento della Confederazione chiede il consenso espresso della persona cercata.

³ Se la persona cercata non acconsente espressamente all'avviso o se l'autorità penale competente ha deciso, conformemente all'articolo 214 capoverso 2 del Codice di procedura penale¹³, che lo scopo dell'istruzione impone di rinunciarvi, il servizio di coordinamento della Confederazione comunica mediante decisione che la persona non è scomparsa e che non possono essere rilasciate ulteriori informazioni.

Art. 8 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 9 Sistema d'informazione del servizio di coordinamento della Confederazione

¹ Il servizio di coordinamento della Confederazione gestisce un sistema d'informazione volto a registrare le ricerche nella rete e gli avvisi.

² Il sistema contiene le informazioni di cui all'articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione.

³ Il Consiglio federale disciplina il catalogo dei dati, la loro durata di conservazione e la loro sicurezza.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale¹⁴

Art. 64 cpv. 1^{bis}, frase introduttiva

^{1bis} Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimo^{1er}) e se sono adempite le condizioni seguenti:

Art. 185^{bis}

Sparizione forzata ¹ È punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno chiunque, nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:

- a. priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o
- b. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.

Art. 260^{bis} cpv. 1 lett. f^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

^{f^{bis}}. Sparizione forzata (art. 185^{bis});

2. Codice di procedura penale¹⁵

Art. 269 cpv. 2 lett. a

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP¹⁶: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185^{bis}, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195–197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231 numero 1¹⁷, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{quinquies}, 261^{bis}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305^{bis} numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

Art. 286 cpv. 2 lett. a

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP¹⁸: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185^{bis}, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231 numero 1¹⁹, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260^{bis}–260^{quinquies}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

¹⁵ RS **312.0**

¹⁶ RS **311.0**

¹⁷ All'entrata in vigore della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (RU **2015** 1435) l'art. 231 n. 1 diventa art. 231.

¹⁸ RS **311.0**

¹⁹ All'entrata in vigore della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (RU **2015** 1435) l'art. 231 n. 1 diventa art. 231.

3. Codice penale militare del 13 giugno 1927²⁰

Art. 151d

Sparizione forzata È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno chiunque, nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:

- a. priva una persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o
- b. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.

Art. 171b cpv. 1 lett. ibis

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

^{ibis}. Sparizione forzata (art. 151d);

4. Procedura penale militare del 23 marzo 1979²¹

Art. 70 cpv. 2

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del CPM²²: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115, 116, 121, 130–132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164–169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177.

²⁰ RS 321.0

²¹ RS 322.1

²² RS 321.0